

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

**REGOLAMENTO STRALCIO DI POLIZIA RURALE PER
L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Art. 1 Finalità

1. Col presente Regolamento le amministrazioni comunali intendono tutelare la salute dei cittadini – diritto sancito dalla Costituzione art. 32 – e l'ambiente dai danni derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari di sintesi, promuovendo pratiche agricole che conservino la biodiversità e la fertilità del suolo.

Art. 2 Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente, nelle aree agricole ed extra agricole, nei territori comunali interessati per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfezione, derattizzazione e simili.

3. Le porzioni dei territori comunali che ricadono all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sono normate dal Piano del Parco.²

Art. 3 Utilizzo dei prodotti fitosanitari³

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Gli utilizzatori professionali e non professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III del D.Lgs n.150 del 14/12/2012. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.⁴

3. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.⁵

4. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e, in generale, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario.

5. Sono vietati i trattamenti con geodisinfestanti ad azione sistemica.⁶

6. Gli obblighi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra cui quelli relativi modalità di manipolazione e stoccaggio dei PF, al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, ai requisiti minimi delle attrezzature, sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 c.d. "Piano di Azione Nazionale" (PAN) e dalla DGRV 1262 del 01/08/2016.⁷

¹ Regolam. Regionale art. 1

² comma inserito a seguito della nota dell'Ente Parco prot. 823 del 12/03/2015

³ Regolam. Regionale art. 1

⁴ Art. 19 D.Lgs n.150 del 14/12/2012

⁵ Regolam. Comuni DOCG

⁶ I geodisinfestanti sistemici contengono insetticidi che migrano agli organi fiorali, ove si ritrovano in quantità largamente sufficienti a danneggiare gli insetti pronubi.

⁷ Si valuti di inserire quali allegati al regolamento gli Allegati del PAN

Art. 4 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria⁸

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5 Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. È sempre vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H318, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni.⁹

2. L'irrorazione aerea è vietata.¹⁰

3. Fermo quanto indicato nel primo comma nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini e in prossimità di strutture sanitarie è vietato l'utilizzo di PF a distanze inferiori di 30 metri dalle suddette aree.¹¹

3bis. Al fine di tutelare le aziende biologiche dai rischi di deriva, è fatto obbligo a chiunque di utilizzare esclusivamente PF ammessi in agricoltura biologica secondo il regolamento CE 834/07 e reg. CE 889/08, per una distanza di rispetto pari a 30 m dai confini dell'azienda biologica.

4. In ambiente urbano¹² i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.

5. Lungo le linee ferroviarie e lungo le strade l'Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, definirà con apposito Protocollo d'Intesa con gli enti interessati le modalità per ridurre o eliminare l'uso dei PF diversi da quelli di cui al 1° comma ricorrendo a metodi alternativi, tenendo conto delle misure per la riduzione dell'uso dei PF fissate nel PAN.

6. L'irrorazione dei PF con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 50 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri,

⁸ Regolam. Regionale art. 3: il comma 3 -relativo alla estirpazione delle colture arboree una volta cessata la coltivazione - non viene riproposto in quanto non differenzia le coltivazioni intensive da quelle tradizionali anche storiche.

⁹ Il PAN vieta alcuni prodotti per le aree adiacenti (fascia di 30 m) ad aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e/o in ambiente urbano (paragrafo A.5.6), individuati attraverso le "frasi di rischio", che son state qui aggiornate secondo la nuova classificazione del Regolamento CLP. Per il principio di precauzione viene esteso all'intero territorio comunale il divieto, a maggiore tutela della salute. A discrezione delle Amministrazioni un intervento più incisivo si otterrebbe vietando anche l'uso dei prodotti fitosanitari sistemici, che per la modalità d'azione vengono assorbiti dalle piante e si possono ritrovare all'interno dei vegetali (dalla radice al polline al frutto), con effetti tossici per insetti pronubi e riduzione della biodiversità dell'entomofauna.

¹⁰ Il PAN vieta in linea generale l'irrorazione aerea, ammettendo alcune deroghe. Le condizioni relative alla irrorazione aerea in deroga sono fissate all'art. 13 del D.Lgs 150/2012. La deroga non viene ammessa, per l'intero territorio comunale, in funzione delle caratteristiche morfologiche ambientali e di distribuzione della popolazione residente nel territorio (art. 13 co. 3 lett. c DLgs150/2012)

¹¹ Il PAN limita per queste aree l'uso dei PF indicati al comma 1, sono state aggiunte le coltivazioni biologiche.

¹² La definizione può essere quella dei centri urbani riferita al Codice della Strada, oppure il Comune può effettuare una ricognizione ad hoc.

fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.¹³

7. Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto, entro la quale è vietato l'uso dei PF, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.Lgs n. 152/2006, art. 94).¹⁴

8. Nelle aree naturali protette istituite in base alla L.394/1991 e alla L.R.V. 40/1984 si applicano le disposizioni previste dall'ente gestore.

9. Nelle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 si applicano i Piani di gestione e/o le Misure di gestione.¹⁵ Anche per i siti di importanza comunitaria e all'atto della loro designazione, nelle zone speciali di conservazione (ZSC) valgono le prescrizioni previste dalla misure di conservazione.

10. E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori alle colture legnose, erbacee e foraggere durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportino in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

11. Qualora siano fiorite le piante erbacee sottostanti ai frutteti e ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa, o dopo che i fiori sfalciati si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare insetti pronubi.

12. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei PF. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.¹⁶

13. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento: a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione.¹⁷

14. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o al conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.¹⁸

15. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. È altresì vietato trattare in condizioni di temperature elevate.¹⁹

16. Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 6 possono essere ridotte rispettivamente a m. 10 per il comma 3 e m. 25 per il comma 6 in presenza di adeguate barriere vegetali

¹³ Il PAN definisce misure per la tutela dell'ambiente acquatico, da individuarsi a cura di regioni e province autonome (non ancora adottate dalla regione Veneto). Il Regolamento Regionale limita l'uso dei PF classificati T+ entro una distanza di 30m dai corsi d'acqua.

¹⁴ Art. 5 comma 8 Regolamento Regionale

¹⁵ Per le misure di conservazione si fa riferimento alla DGRV 2371 del 27/07/2006. Per gli habitat interessati da limitazioni all'uso dei prodotti fitosanitari, si consiglia di allegare al regolamento l'estratto della cartografia degli habitat e delle relative misure di conservazione.

¹⁶ PAN punto 5.8.1

¹⁷ Regolamento Malosco art. 5 comma 5

¹⁸ Regolamento Regionale art. 5 comma 11

¹⁹ art. 5 co.10 Regolamento Regionale

costituite da siepi di altezza non inferiore a m. 2,5 e profondità non inferiore a m. 1, posizionate lungo tutto il perimetro confinante con proprietà private o pubbliche non adibite allo stesso tipo di coltivazione. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile.²⁰

17. In seguito all'entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2016 e s.m.i. a decorrere dal 22 agosto 2016 è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo glyphosate:

- a) Nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) D.Lgs 52/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- b) In pre-raccolta allo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura.

Art. 6 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati²¹

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Sanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso.

Art. 7 Comunicazioni²²

1. Durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

2. Per le colture trattate con metodo biologico va esposta all'ingresso del fondo trattato il cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON P.F. AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA".

3. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

4. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo, ed almeno 48 ore prima del trattamento.

Art. 8 Sanzioni²³

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.

²⁰ Preso atto della frammentazione agricola e delle dimensioni spesso contenute dei fondi, l'adozione di questo intervento di mitigazione permette di contenere la deriva, nonché di incrementare la biodiversità e di qualificare il paesaggio agricolo.

²¹ Regolamento DOCG.

²² art. 6 Regolamento Regionale con adattamenti

²³ art. 10 Regolamento Regionale con integrazioni normative. Per un riepilogo delle sanzioni derivanti dal D.Lgs 150/2012 si veda l'allegato C

2. Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8,9,10.

3. Per la violazione di cui all'art. 5 comma 9 si applica la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 620,00 come previsto dalla L.R.V. n. 23/1994.

4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.

Art. 9 Accertamento delle violazioni²⁴

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.

2. I Sindaci potranno, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 10 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio²⁵

1. Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato, contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui al precedente art. 8, come sanzione accessoria, l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno. Se l'ordine non viene osservato, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 11 Norma transitoria

1. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T) o che riportano in etichetta le frasi di rischio da R23 a R28, R29, R33, R35, R39, R40, R41, R45, R46, R48, R49, R54, R55, R56, R57, R60, R61, R62, R63, R64, R68 e loro combinazioni.²⁶

2. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) l'irrorazione dei PF con frasi di rischio R50, R51, R52 e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 30 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.²⁷

3. Alle aziende agricole già insediate sul territorio comunale da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore del presente regolamento è concesso un termine di un anno per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 1 e art. 11 comma 1, fermo restando l'osservanza in tale periodo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in

²⁴ art. 11 Regolamento Regionale

²⁵ art. 12 Regolamento Regionale

²⁶ Il PAN vieta alcuni prodotti per le aree adiacenti (fascia di 30 m) ad aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e/o in ambiente urbano (paragrafo A.5.6). Per il principio di precauzione viene esteso all'intero territorio comunale il divieto, a maggiore tutela della salute..

²⁷ Il PAN definisce misure per la tutela dell'ambiente acquatico, da individuarsi a cura di regioni e province autonome (non ancora adottate dalla regione Veneto). Il Regolamento Regionale limita l'uso dei PF classificati T+ entro una distanza di 30m dai corsi d'acqua.

materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4. Al Comune di Ponte nelle Alpi e alla Ponte Servizi S.r.l. è concesso un termine di un anno per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 1 e art. 11 comma 1, fermo restando l'osservanza in tale periodo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.